

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 04/12/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 24.10.2017, anticipatamente estinto in corrispondenza della 84° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 2.233,09 per commissioni accessorie e spese contrattuali e di istruttoria. Il ricorrente chiede, inoltre, il rimborso della commissione di estinzione anticipata e sulle somme pretese domanda gli interessi legali dal reclamo e le spese di assistenza professionale, quantificate in euro 200,00.

L'intermediario costituitosi, eccepisce preliminarmente la inapplicabilità al caso in specie della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, in quanto non esplicherebbe effetti nei rapporti fra privati. Con riferimento alle voci di costo richieste ne afferma la natura *up-front*, atteso che trattasi di attività conclusesi con la stipula del contratto. L'intermediario, nel respingere richiesta di rimborso delle spese per assistenza difensiva, atteso il carattere stragiudiziale della controversia chiede, il rigetto di tutte le domande attoree, perché infondate.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione dell'intermediario sull'applicazione della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, si richiama il principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi oggetto di controversia ritraibili dal contratto riguardano le commissioni accessorie e le spese fisse contrattuali, entrambi qualificabili come oneri *up-front*.

Relativamente alla commissione di estinzione anticipata applicata al finanziamento, non sussistono le cause di esclusione dell'indennizzo di cui al comma 3 dell'art.125 *sexies* del D.lgs. 385/93, atteso che il capitale residuo superava 10.000,00 e la durata era superiore ad un anno. Inoltre la percentuale applicata è entro il limite dell'1% del debito residuo.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" per gli importi appresso precisati in tabella.

rate complessive	84	rate scadute	11	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	73	TAN	10,79%					
Denominazione		% rapportata al TAN	77,90%					
commissioni accessorie				1.723,68 €	Up front	1.342,75 €		1.342,75 €
spese fisse contrattuali				566,00 €	Up front	440,91 €		440,91 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.783,66 €

Spettano a parte ricorrente complessivi euro 1.783,66, oltre interessi legali dal reclamo. Considerata la natura seriale del ricorso non sono dovute le spese di assistenza professionale.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.783,66, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso .

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI